

Assicurazione sulla vita, a premio unico a vita intera e prestazioni collegate al valore delle quote del fondo interno

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)



INTESA SANPAOLO
ASSICURAZIONI

Dublin Branch

Prodotto: **Opportunità Dublin Branch Contratto unit-linked (Ramo Assicurativo III)**

Data di aggiornamento: 24 gennaio 2026. Il DIP Aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle garanzie finanziarie, alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi e alla loro incidenza sulla performance del prodotto, nonché alla situazione patrimoniale della Compagnia.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino - Telefono +39 02.30511
sito internet: www.intesasanpaoloassicurazioni.com - email PEC: comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicurazioni.com

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., nel seguito "Compagnia" è una società del Gruppo Intesa Sanpaolo e capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Assicurazioni Uffici Amministrativi Via M. Gioia, 22 - 20124 Milano; iscritta all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28; iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al numero 1.00066.

Ultimo bilancio d'esercizio approvato (anno 2024) il patrimonio netto ammonta a 4.442,35 milioni di euro ed il risultato economico del periodo ammonta a 628,65 milioni di euro.

Il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) è 250%.

Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet della Compagnia al seguente link: www.intesasanpaoloassicurazioni.com/it/chi-siamo/dati-finanziari/solvency-ii.

Intesa Sanpaolo Assicurazioni - Dublin Branch - nel seguito la "Branch" - è la sede secondaria di Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., con sede nella Repubblica di Irlanda, 1st Floor, International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin - D01 8KF1 che opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID.

Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?

Le prestazioni previste dal contratto sono collegate al valore delle quote del fondo interno in cui è investito il premio versato dal contraente e dipendono quindi dalle variazioni del valore di tali quote.

Pertanto, la Compagnia non prevede alcuna garanzia finanziaria o rendimento minimo.

La maggiorazione caso morte per la prestazione prevista dal contratto è pari alla percentuale indicata nella seguente tabella, ed è calcolata moltiplicando per il rapporto tra il premio residuo investito e il totale del premio residuo.

Età al momento della morte dell'assicurato	Incremento percentuale
18 - 40 anni	25,00%
41 - 60 anni	12,50%
61 - 75 anni	5,00%
oltre 75 anni	1,00%

Il contraente ha la possibilità di modificare i termini del contratto mediante l'esercizio di una o più opzioni riportate di seguito riportate:

SWITCH VOLONTARIO

Il contraente può trasferire tutte le quote in nuovo fondo eventualmente reso disponibile dalla Compagnia sottoscrivendo l'apposito modulo presso la banca intermediaria, a condizione che l'assicurato sia in vita e siano trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto.



Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?

RISCATTO

Trascorsi almeno dodici mesi dalla data di efficacia del contratto, il contraente può richiedere il riscatto totale o parziale del contratto.

Le modalità per il riscatto sono disciplinate nelle condizioni di assicurazione alla sezione "Riscatto totale e parziale" all'art. 28 e 29 pag.13.

Riscatto totale: la Compagnia s'impegna a pagare al contraente una somma pari al controvalore totale delle quote attribuite al contratto alla data di disinvestimento.

Riscatto parziale: il riscatto parziale può essere effettuato a condizione che alla data di richiesta il controvalore delle quote residue sul contratto risulti almeno di 1.000,00 euro. Il contraente indica il numero di quote da riscattare.

La Compagnia s'impegna a pagare al contraente una somma pari al controvalore totale delle quote oggetto della richiesta di riscatto alla data di disinvestimento, secondo le modalità previste per il riscatto.

Le informazioni di dettaglio sul fondo interno sono riportate nel Regolamento allegato al contratto e nella pagina prodotto sul sito internet della Compagnia (www.intesasanpaoloassicurazioni.com) nella sezione "Rendimenti e Quotazioni".



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Il presente contratto non copre i rischi diversi dalla morte dell'assicurato.



Ci sono limiti di copertura?

Limitazioni della prestazione assicurata durante il periodo di carenza

Se il decesso dell'assicurato si verifica nei primi sei mesi ("periodo di carenza") dalla data di decorrenza del contratto, la Compagnia paga una somma pari al solo controvalore totale delle quote collegate al contratto senza alcuna maggiorazione.

Se il decesso dell'assicurato si verifica nel periodo di carenza ma è conseguenza diretta di uno dei seguenti eventi:

- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'inizio della copertura assicurativa: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero-emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica, pandemia;
- shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza del contratto;
- infortunio avvenuto dopo la data di decorrenza del contratto, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili;

la Compagnia paga ai beneficiari designati il controvalore delle quote calcolato secondo le regole previste nella sezione "Prestazione Assicurata" all'art. 23 par. 23.1 e 23.2 delle condizioni di assicurazione, considerando solo l'età dell'assicurato se inferiore o superiore agli 80 anni.

Limitazioni

Il rischio morte è coperto qualunque sia la causa della morte senza alcun limite territoriale e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'assicurato, a eccezione dei casi in cui la morte sia causata da:

- dolo del contraente e/o dell'assicurato e/o del beneficiario;
- partecipazione attiva dell'assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del contraente, alle condizioni del competente Ministero;
- partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- incidente di volo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio.

In presenza di tali situazioni la Compagnia pagherà esclusivamente il controvalore delle quote collegate al contratto.

La Compagnia paga una somma pari al controvalore totale delle quote collegate al contratto anche quando il decesso dell'assicurato:

- si verifica entro i primi cinque anni dalla data di efficacia del contratto a causa della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o di altra patologia collegata, oppure
- si verifica per suicidio entro i primi due anni dalla data di efficacia del contratto.



Quanto e come devo pagare?

Premio

Il contratto prevede il pagamento di un premio unico, non frazionabile, non inferiore a 5.000,00 euro e massimo di 1.000.000,00 di euro.

Il premio deve essere versato a favore della Compagnia tramite autorizzazione del contraente all'addebito sul conto corrente acceso presso la banca intermediaria.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ad un cliente persona fisica di età compresa, alla sottoscrizione del modulo di proposta, tra i 18 e gli 80 anni compiuti, residente o persona giuridica con sede in Italia con esigenze assicurative e interessato a beneficiare dei vantaggi tipici dei prodotti assicurativi vita.

Quali sono i costi?

In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, si indicano i seguenti costi a carico del cliente:

Costi di intermediazione: la quota parte percepita dall'intermediario è pari al 49,1% ed è stata calcolata con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento, e sul periodo di detenzione raccomandato del prodotto di 6 anni.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS o CONSOB	Nel caso in cui il reclamo presentato alla Compagnia abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, Fax: +39 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate sul sito www.ivass.it o alla Consob, Via Giovanni Battista Martini, 3 - 00198 Roma, secondo le modalità indicate sul sito www.consob.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. Il ricorso all'Arbitro Assicurativo è condizione per poter procedere con una causa civile ed è alternativo al procedimento di Mediazione.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Il tentativo di mediazione costituisce condizione per poter procedere con una causa civile ed è alternativo al ricorso all'Arbitro Assicurativo.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La negoziazione assistita è facoltativa e non costituisce condizione per poter procedere con una causa civile.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_it).

QUALE REGIME FISCALE SI APPLICA?

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Trattamento e detraibilità fiscale dei premi: i premi versati sul contratto non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni e non sono detraibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).</p> <p>Tassazione delle somme corrisposte: La Compagnia non applica alcuna imposta sostitutiva sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d'impresa, poiché tali proventi contribuiscono a determinare il reddito d'impresa del cliente. Negli altri casi, le somme corrisposte dalla Compagnia, sono soggette all'imposta sostitutiva del 26% applicata su una base imponibile determinata dalla differenza fra capitale maturato e premio versato. Poiché i rendimenti derivanti dai titoli di Stato (ed equiparati) continuano ad essere assoggettati al 12,5%, la stessa base imponibile è ridotta proporzionalmente in funzione dei rendimenti riferibili agli investimenti in titoli di Stato ed equiparati. L'aliquota effettiva di tassazione sarà, quindi, compresa tra il 12,5% e il 26% in base alla natura degli investimenti (titoli di Stato o diversi) collegati al contratto. In caso di morte dell'assicurato, il capitale è esente da imposta sulle successioni.</p> <p>Imposta di bollo: sulla parte investita in quote dei fondi interni, la Compagnia, con cadenza annuale (il 31 dicembre di ogni anno), calcola e memorizza un'imposta di bollo pari allo 0,2% del valore di riscatto della polizza. L'imposta complessivamente memorizzata verrà trattenuta solo al momento della liquidazione della polizza. Nell'anno in cui è effettuata la liquidazione della polizza, l'imposta di bollo è calcolata proporzionalmente ai giorni trascorsi, ossia "pro rata temporis" (da inizio anno fino al giorno di liquidazione della polizza).</p>
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.